



Accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Negrar per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "riqualificazione incrocio S. Maria di Negrar S.P. 12 tra Via Casette S. Maria e Strada Nuova" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa.

L'anno duemilaotto, addì 27 del mese di gennaio 2009:

fra

- il Comune di Negrar, di seguito denominato "Comune", C.F: 0251080230, rappresentata dal Sindaco pro tempore dott. Alberto Mion,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dall'Assessore alla manutenzione e alla progettazione viabilistica dott. Luca Sebastiano,

premesse che:

- l'amministrazione comunale di Negrar, nella persona del Sindaco dott. Alberto Mion, ha richiesto con nota al protocollo n. 19180 dell'10 ottobre 2007, acquisita al protocollo provinciale in data 22 ottobre 2007, al n. 97879, il finanziamento di quota parte della spesa per la riqualificazione dell'incrocio a S. Maria di Negrar sulla strada provinciale n. 12;
- con deliberazione del 5 agosto 2008, n. 149, la Giunta del succitato Comune ha approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto denominata "riqualificazione incrocio S. Maria di Negrar S.P. 12 tra Via Casette S. Maria e Strada Nuova", che prevede una spesa complessiva presunta di euro 235.000,00;
- con deliberazione del 14 ottobre 2008, n. 192, la medesima Giunta ha approvato il nuovo quadro economico dell'opera in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 284.000,00;

dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 41 del 23 luglio 2008, ad oggetto: "Servizio gestione bilancio. Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2008, al Bilancio pluriennale 2008-2010 e alla Relazione previsionale e programmatica", è stato costituito per 603.000,00 euro lo stanziamento per finanziare, mediante devoluzione di BOP, contributi ad amministrazioni comunali della Valpolicella per opere pubbliche di competenza comunale prioritarie nella zona, tra cui l'opera in oggetto;
- con determinazione della dirigente coordinatrice dell'area programmazione e sviluppo del territorio, ing. Elisabetta Pellegrini, n. 5939 del 2 ottobre 2008 la somma complessiva di euro 602.149,22:
 - a) è stata devoluta al finanziamento dei contributi suddetti;
 - b) è stata, contestualmente, impegnata ai seguenti riferimenti di bilancio 2008: titolo II, funzione 06, servizio 01, intervento 07, azione 2018418, 241/G, "devoluzione BOP contributi in conto capitale ad associazioni ed enti per attività diverse";

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2
(Oggetto)

1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “riqualificazione incrocio S. Maria di Negrar S.P. 12 tra Via Casette S. Maria e Strada Nuova”.

2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull’opera pubblica sopracitata.

3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 284.000,00.

Articolo 3
(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.

2. Il “Comune” assume l’impegno:

a) di progettare, a sua cura e spese, l’opera pubblica, in tutte le fasi, e ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché ad appaltare i lavori e a curarne l’esecuzione e il collaudo;

b) di presentare alla “Provincia” il progetto definitivo entro un anno dalla stipulazione del presente accordo di programma;

c) di presentare alla “Provincia” il progetto esecutivo entro un anno dal nulla osta della Provincia sul progetto definitivo espresso anche in sede di Conferenza dei servizi;

d) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

e) di ultimare i lavori entro tre anni dal loro inizio.

3. Il “Comune” si impegna ad iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e a darne comunicazione alla “Provincia”, settore sviluppo del territorio.

Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo straordinario di euro 140.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, pari al 49,30% della spesa presunta indicata all’articolo 2, comma 3.

2. La “Provincia” si impegna a corrispondere al “Comune”, il contributo di cui al precedente punto 1 senza variazioni, ad eccezione dell’ipotesi in cui dalla relazione acclarante finale emerga un’economia sulla spesa complessiva dell’opera. In questo caso la “Provincia” erogherà il contributo assegnato in misura proporzionalmente ridotta.

3. La “Provincia” si impegnerà a corrispondere il contributo al “Comune”, con le seguenti modalità:

a) acconto del 50% entro trenta giorni dalla presentazione del 1° certificato di pagamento dei lavori;

b) importo a saldo entro sessanta giorni dalla verifica da parte del settore sviluppo del territorio della “Provincia” della relazione acclarante presentata dal “Comune”.

Articolo 5
(Recesso)

1. La “Provincia” si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante semplice comunicazione scritta al “Comune”, se nei termini indicati all’articolo 3, comma 2, lettera b), il

“Comune” non abbia fatto pervenire al protocollo della “Provincia” stessa copia del progetto definitivo.

2. Analoga facoltà di recesso sarà esercitata dalla “Provincia” se il “Comune”, nei termini indicati dall’articolo 3, comma 2, lettera c) non avrà fatto pervenire al protocollo della “Provincia” stessa copia del progetto esecutivo.

Articolo 6 (Vigilanza)

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

- Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Presidente della “Provincia”, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 7 (Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b).

Articolo 8 (Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune”.

Articolo 9 (Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Verona,

Per il Comune di Negrar

Mion dott. Alberto - Sindaco

Per la Provincia di Verona

Sebastiano dott. Luca - Assessore